

REGOLAMENTO

di esecuzione dello Statuto dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili

(approvato dal Consiglio nazionale del 31 marzo 2021)

REGOLAMENTO
di esecuzione dello Statuto
Dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1. Autonomia e indipendenza
- Art. 2. Collaborazione con gli altri organi
- Art. 3. Rapporto associativo
- Art. 4. Finalità non di lucro

TITOLO II - I SOCI

- Art. 5. Domanda di iscrizione
- Art. 6. Documentazione
- Art. 7. Domanda del familiare del disabile e delle persone che esercitano il sostegno
- Art. 8. Domanda degli stranieri

TITOLO III - SANZIONI DISCIPLINARI

- Art. 9. Albo dei soci
- Art. 10. Perdita della qualità di socio
- Art. 11. Morosità
- Art. 12. Ammonizione
- Art. 13. Sospensione dall'attività associativa
- Art. 14. Espulsione
- Art. 15. Organi competenti ad irrogare le sanzioni disciplinari
- Art. 16. Procedimento disciplinare
- Art. 17. Ricorsi
- Art. 18. Astensione e ricusazione
- Art. 19. Sospensione cautelare
- Art. 20. Riammissione

TITOLO IV - CONGRESSO NAZIONALE

- Art. 21. Congresso straordinario
- Art. 22. Delegati al Congresso
- Art. 23. Partecipazione al Congresso di persone invitate
- Art. 24. Nomina del Presidente dell'assemblea
- Art. 25. Votazioni

TITOLO V - ORGANI CENTRALI

- Art. 26. Consiglio nazionale
- Art. 27. Giunta esecutiva
- Art. 28. Organo centrale di controllo
- Art. 29. Legittimazione processuale del Presidente nazionale
- Art. 30. Servizio ispettivo
- Art. 31. Deleghe ai componenti della Giunta esecutiva
- Art. 32. Collegio dei probiviri
- Art. 33. Quorum deliberativi

- Art. 34. Il Revisore dei conti
Art. 35. Raccordo col Consiglio nazionale

TITOLO VI - ORGANI REGIONALI

- Art. 36. Comitato tecnico
Art. 37. Comitato regionale e Consiglio regionale
Art. 38. Costi di funzionamento del Comitato regionale e del Consiglio regionale
Art. 39. Organo regionale di controllo
Art. 40. Responsabilità sussidiaria del Revisore dei conti regionale

TITOLO VII - ORGANI PROVINCIALI

- Art. 41. Partecipazione al Congresso provinciale
Art. 42. Avviso di convocazione
Art. 43. Lavori congressuali
Art. 44. Votazioni
Art. 45. Votazione per delega
Art. 46. Quorum deliberativi
Art. 47. Responsabilità personale del Presidente provinciale
Art. 48. Organo provinciale di controllo
Art. 49. Responsabilità sussidiaria del Revisore dei conti provinciale

TITOLO VIII - DURATA ORGANI SOCIALI

- Art. 50. Durata delle funzioni degli organi sociali

TITOLO IX - ESAME LIBRI SOCIALI DA PARTE DEI SOCI

- Art. 51. Esame libri sociali da parte dei soci

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Autonomia e indipendenza)

L'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili persegue le finalità previste dallo statuto ispirandosi ai principi di democrazia e di solidarietà sociale.

Svolge i compiti di rappresentanza e tutela dei mutilati e invalidi civili, fisici e psichici di ogni età, delle persone disabili o non autosufficienti, in piena indipendenza e autonomia ideologica da ogni partito o movimento politico o confessionale, nonché da ogni altra organizzazione sindacale, anche non di categoria, operante nel campo dell'assistenza e della promozione sociale.

Art. 2

(Collaborazione con gli altri organi)

Nella pienezza della propria autonomia, l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili riconosce l'importanza di una cooperazione con le altre associazioni, col mondo della cooperazione e organismi non lucrativi di utilità sociale e collabora con gli stessi, a livello nazionale e internazionale, ai fini del raggiungimento di scopi comuni.

Art. 3

(Rapporto associativo)

L'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili attua una disciplina uniforme del rapporto associativo e garantisce la partecipazione dei soci alla vita dell'Associazione, assicurando il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto nei modi da questo previsti e secondo il principio della sovranità dell'assemblea dei soci.

Art. 4

(Finalità non di lucro)

Nello svolgimento della sua attività istituzionale l'Associazione non può perseguire finalità lucrative.

Può tuttavia compiere operazioni di carattere economico per il migliore ed esclusivo raggiungimento dei fini sociali, nel rispetto delle norme contenute negli articoli 4 e 59 dello statuto.

TITOLO II I SOCI

Art. 5

(Domanda di iscrizione)

Per l'iscrizione all'Associazione il richiedente deve presentare alla Sezione provinciale territorialmente competente rispetto alla sua residenza domanda su apposito modulo disponibile presso la Sezione stessa, in cui devono essere indicati:

- cognome, nome, data e luogo di nascita;
- numero di telefono;
- professione esercitata o stato di disoccupato;
- impegno a versare la quota sociale;
- luogo, la data e la firma.

La domanda può essere presentata anche alla Sede comunale o intercomunale più vicina al luogo di residenza, che provvede ad inoltrarla alla Sezione provinciale competente.

La domanda di iscrizione per i soci sostenitori, onorari e simpatizzanti viene indirizzata alla Presidenza nazionale tramite il Comitato provinciale del luogo di residenza, corredata da idonea documentazione giustificativa.

Art. 6

(Documentazione)

Alla domanda occorre allegare:

- copia del verbale di riconoscimento dell'invalidità civile;

- nel caso previsto dall'art. 5, lettera b), dello statuto, certificato del medico curante attestante che le minorazioni o le malattie del disabile possono comportare, a suo giudizio, detto riconoscimento;
- due fotografie formato tessera;
- dichiarazione con la quale l'interessato, in base alla legge sulla privacy e previa informativa, autorizza l'Associazione a far uso dei propri dati personali ai fini ivi previsti in rapporto alle disposizioni riguardanti l'assistenza e la tutela dei disabili;
- fotocopia della ricevuta di versamento della quota sociale.

E' nella facoltà del richiedente versare la quota sociale all'atto dell'iscrizione.

Qualora venga accertata una situazione di incompatibilità o di contrasto con le finalità dell'Associazione ai sensi dell'art. 7, secondo comma, dello statuto, la quota sociale versata verrà restituita.

Art. 7

(Domanda del familiare del disabile e delle persone che esercitano il sostegno)

Il genitore, il tutore, il curatore, l'amministratore di sostegno o il caregiver familiare del disabile deve indicare nella domanda di iscrizione le generalità proprie e quelle del disabile e allegare la documentazione sanitaria e amministrativa di cui al precedente art. 6.

Deve inoltre impegnarsi a comunicare alla Sezione provinciale o comunale di iscrizione ogni cambiamento della posizione giuridica o anagrafica del disabile rappresentato.

Deve, in particolare, comunicare alla Sezione provinciale o comunale il raggiungimento della maggiore età o del riacquisto della capacità di agire del disabile o delle modifiche delle figure di sostegno che lo riguardano, per consentirne l'automatica iscrizione come socio effettivo.

Art. 8

(Domanda degli stranieri)

I soggetti appartenenti alla Unione Europea devono allegare alla domanda di iscrizione, oltre la documentazione di cui all'art. 6 del presente regolamento, un certificato di residenza in Italia.

I soggetti extra comunitari devono inoltre allegare copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in Italia o di documento idoneo ad attestare la regolare permanenza nel territorio italiano.

TITOLO III SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 9

(Albo dei soci)

Presso ogni Sede provinciale è istituito e mantenuto costantemente aggiornato, anche su supporto informatico, un albo nel quale sono elencati i soci iscritti, distintamente per soci effettivi, soci onorari, soci sostenitori e soci simpatizzanti.

Copia dell'albo è trasmessa alla Direzione centrale dell'Associazione, cui devono essere comunicate tempestivamente le successive variazioni.

Art. 10

(Perdita della qualità di socio)

Il socio iscritto all'Associazione a norma dell'art. 5, lettera b), dello statuto perde la qualità di socio se la domanda di riconoscimento di disabile viene respinta con provvedimento divenuto definitivo.

Art. 11

(Morosità)

Prima di far luogo alla cancellazione dall'albo dei soci per morosità il Presidente provinciale invita il socio a provvedere al rinnovo della tessera, fissandogli un termine, che non può andare oltre quello indicato all'art. 10, quarto comma, dello statuto.

Art. 12

(Ammonizione)

L'ammonizione è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, inflitta per lievi trasgressioni, commesse per le cause indicate nell'art. 9, secondo comma, dello statuto.

Art. 13

(Sospensione dall'attività associativa)

La sospensione dall'attività associativa è inflitta per trasgressioni di maggiore gravità che non comportino l'espulsione.

Oltre i casi indicati nell'art. 9, terzo comma, dello statuto, la sospensione è inflitta:

- per uso della carica sociale a fini di interessi personali;
- per tolleranza di abusi commessi dagli appartenenti agli organi sociali;
- per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o continuità dell'attività dell'Associazione.

Art. 14

(Espulsione)

L'espulsione è la massima sanzione, da cui consegue la perdita della qualità di socio.

Oltre i casi indicati nell'art. 9, quarto comma, dello statuto, l'espulsione è inflitta:

- per atti che rivelino mancanza del senso dell'onore o della morale;
- per connivenza negli abusi commessi dagli appartenenti agli organi sociali;
- per illecito uso o distrazione di somme amministrative;
- per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati nello svolgimento dei compiti associativi;
- per svolgimento di attività contrastante o incompatibile con le finalità dell'Associazione;
- per svolgimento di attività concorrenziale con quella dell'Associazione.

Art. 15

(Organi competenti ad irrogare le sanzioni disciplinari)

Nei riguardi dei soci l'ammonizione è irrogata dal Presidente provinciale; la sospensione e l'espulsione sono irrogate dal Comitato provinciale e comunicate alla Sede centrale.

Se le trasgressioni sono commesse da un componente di un organo sociale, le suddette sanzioni sono irrogate dalla Giunta Esecutiva.

Art. 16

(Procedimento disciplinare)

Gli addebiti devono essere comunicati all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante pec.

Entro trenta giorni dalla data di ricezione di detta comunicazione l'interessato può presentare per iscritto le proprie giustificazioni.

Il provvedimento disciplinare dev'essere motivato e notificato all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante pec.

Art. 17

(Ricorsi)

Contro il provvedimento di sospensione o di espulsione del socio o dei componenti degli Organi sociali è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.

Art. 18

(Astensione e ricasazione)

I componenti degli organi competenti ad irrogare le sanzioni disciplinari o a decidere sui ricorsi presentati dai soci sono tenuti ad astenersi dal giudizio qualora esistano rapporti con il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare tali da far ritenere compromessa la loro posizione di terzietà.

Qualora un componente dei suddetti organi non si astenga prima dell'inizio del giudizio, il soggetto sottoposto a procedimento potrà ricusarlo presentando istanza al Collegio dei probiviri.

In tal caso il procedimento disciplinare viene interrotto fino alla decisione.

Sulla ricusazione decide sempre il Collegio dei probiviri anche quando esso è lo stesso a decidere sul merito della sanzione.

Art. 19

(Sospensione cautelare)

E' facoltà del Presidente provinciale sospendere, in via cautelare, da ogni attività sociale il socio sottoposto a procedimento disciplinare.

Se il socio è un componente di un organo sociale la sospensione cautelare è di competenza del Presidente nazionale.

Il provvedimento cautelare ha efficacia fino alla definitiva decisione sul provvedimento disciplinare.

Art. 20

(Riammissione)

Sulla domanda di riammissione presentata dal socio sospeso dall'attività associativa decide il Presidente provinciale. Decide invece il Presidente nazionale sulla domanda presentata da un componente di un organo sociale.

Decide sempre il Presidente nazionale sulla domanda di riammissione presentata dopo un provvedimento espulsivo.

La riammissione non comporta l'automatico ripristino della carica sociale eventualmente prima rivestita.

TITOLO IV
CONGRESSO NAZIONALE

Art. 21

(Congresso straordinario)

Il Congresso nazionale si riunisce in via straordinaria, oltre che nei casi indicati nell'art. 14 dello statuto, anche quando per altri accadimenti il Consiglio nazionale non sia in grado di funzionare regolarmente. In tal caso il Congresso è convocato d'urgenza dal Presidente nazionale senza la preventiva deliberazione del Consiglio nazionale.

Art. 22

(Delegati al Congresso)

I nominativi dei delegati al Congresso nazionale ordinario o straordinario sono comunicati con i relativi indirizzi dalle Sedi provinciali alla Direzione centrale dell'Associazione entro trenta giorni dalla loro elezione da parte dei Congressi provinciali.

Nei trenta giorni antecedenti la convocazione dei Congressi nazionali gli uffici centrali dell'Associazione procedono alla verifica della permanenza dei requisiti.

Art. 23

(Partecipazione al Congresso di persone invitate)

Il Presidente nazionale ha facoltà di invitare al Congresso persone del mondo politico e amministrativo e soci non delegati, i quali partecipano ai lavori congressuali senza diritto di voto.

Possono partecipare a detti lavori senza diritto di voto anche i componenti del Collegio dei probiviri, i revisori legali dei conti e i componenti degli Organi di controllo.

Art. 24

(Nomina del Presidente dell'assemblea)

Apri i lavori congressuali il Presidente nazionale, che propone al Congresso l'elezione del Presidente dell'assemblea e di quattro scrutatori, che sono eletti dai delegati a maggioranza semplice.

Il Presidente dell'assemblea, nello svolgimento dei compiti indicati nell'art. 16 dello statuto, dirige i lavori congressuali, esercitando tutti i poteri di direzione e di disciplina idonei a raggiungere democraticamente le deliberazioni finali. Coordina gli interventi dei delegati sui punti all'ordine del giorno.

Art. 25
(Votazioni)

Le votazioni hanno luogo, di norma, a scrutinio palese per alzata di mano o per appello nominale. In alternativa, per un più rapido svolgimento dei lavori possono essere utilizzati metodi elettronici. Non può farsi ricorso a detti metodi per le votazioni relative al rinnovo delle cariche sociali. Nel caso in cui si debba procedere a scrutinio segreto a norma dell'art. 17, secondo comma, dello statuto, la votazione si effettua depositando in un'urna una scheda debitamente vidimata dalla Presidenza dell'assemblea e può essere predisposta una cabina all'interno della quale può essere espresso il voto per garantire la segretezza. Per la votazione segreta si procede su chiamata nominativa dei delegati a cura della Presidenza dell'assemblea.

TITOLO V
ORGANI CENTRALI

Art. 26
(Consiglio nazionale)

Il Consiglio nazionale quale massimo organo di direzione dell'Associazione, esercita le funzioni previste dall'art. 20 dello statuto secondo le linee programmatiche approvate dal Congresso nazionale. Le riunioni aventi ad oggetto questioni di bilancio sono annullabili in caso di mancata convocazione del revisore dei conti, da effettuarsi nei modi previsti dall'art. 18, quarto comma, dello statuto. Se il Revisore è regolarmente convocato e non si presenta, la riunione del Consiglio è comunque valida.

Art. 27
(Giunta esecutiva)

La Giunta esecutiva esercita le funzioni previste dall'art. 24 dello statuto, predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo in tempo utile per consentirne l'approvazione nei termini fissati dall'art. 20 dello statuto stesso. Contemporaneamente alla trasmissione al Consiglio nazionale, invia detti bilanci al Revisore dei conti, che provvede a redigere la prescritta relazione e ad effettuare le verifiche di cassa, come previsto dall'art. 31 dello statuto.

Art. 28
(Organo centrale di controllo)

Qualora dall'esame dei due esercizi precedenti emerga l'obbligo della nomina dell'Organo centrale di controllo, il Consiglio nazionale procede, nella prima seduta utile, alla elezione dei componenti di propria competenza e alla contestuale richiesta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del rappresentante istituzionale.

L'Organo nella prima riunione elegge nel proprio seno il presidente scegliendolo tra i componenti effettivi e con la maggioranza semplice di tutti i componenti effettivi e supplenti. Nell'esercizio delle sue funzioni delibera a maggioranza semplice dei componenti effettivi.

Le richieste dei componenti dell'Organo relative agli atti di ispezione e controllo o per l'accesso a singole informazioni devono essere precedute da una formulazione scritta da far pervenire con congruo anticipo.

Le convocazioni avvengono con avviso da recapitare almeno cinque giorni prima, mediante pec o raccomandata A.R.

Art. 29
(Legittimazione processuale del Presidente nazionale)

In sede giurisdizionale il Presidente nazionale esercita la legittimazione attiva e passiva per tutti gli affari che interessano in generale l'Associazione e per quelli che riguardano in modo specifico la Sede centrale, osservando le disposizioni contenute nell'art. 25, terzo e quarto comma, dello statuto.

Per singoli affari di cui al precedente comma il Presidente nazionale può di volta in volta nominare un procuratore *ad litem*, che esercita anche il potere di transigere.

Art. 30

(Servizio ispettivo)

Il Presidente nazionale può disporre, dandone notizia alla Giunta esecutiva, periodiche ispezioni presso le Sedi regionali e provinciali al fine di garantire la trasparenza dell'Associazione e controllare il buon andamento dell'amministrazione.

Gli ispettori nominati hanno pieni poteri di accesso alle informazioni e ai documenti di qualunque genere della Sede controllata. A tal fine il Presidente della Sede e il personale dipendente sono tenuti a prestare tutta la loro collaborazione, anche sulla base delle disposizioni che di volta in volta sono emanate dagli ispettori in funzione degli accertamenti effettuati o da effettuare.

Art. 31

(Deleghe ai componenti della Giunta esecutiva)

Il Presidente nazionale, per un migliore raggiungimento dei fini sociali, può delegare ai componenti della Giunta esecutiva o ad alcuno di essi i poteri inerenti particolari settori di attività.

Tali componenti rispondono del loro operato direttamente al Presidente nazionale, che può, a suo insindacabile giudizio, revocare il mandato in qualunque momento.

Art. 32

(Collegio dei probiviri)

Il Collegio dei probiviri svolge i seguenti compiti:

- decide sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti disciplinari adottati dal Giunta esecutiva e dai Comitati provinciali;
- decide sulle istanze di ricusazione presentate dai soci nei casi previsti dall'art. 18 del presente regolamento;
- delibera sugli esposti presentati dai soci contro eventuali violazioni statutarie o regolamentari commesse dai dirigenti degli organi sociali;
- esprime pareri su ogni questione sottoposta dal Presidente nazionale o dalla Giunta esecutiva in materia disciplinare.

Il Collegio dei probiviri esercita le sue funzioni in posizione di assoluta imparzialità, senza vincolo di mandato. Non riceve istruzioni da alcun organo sociale se non di carattere amministrativo. Le sue deliberazioni sono sempre definitive ed emanate in nome dell'Associazione.

I membri del Collegio dei probiviri non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione, neanche a livello provinciale.

Art. 33

(Quorum deliberativi)

Il Collegio dei probiviri delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti effettivi, ma per la nomina del Presidente nel proprio seno, che è scelto tra i membri effettivi, è necessaria la maggioranza semplice di tutti i suoi componenti, effettivi e supplenti.

Art. 34

(Il Revisore legale dei conti)

Il Revisore legale dei conti esercita le funzioni previste dall'art. 33 dello statuto in posizione di indipendenza dagli altri organi dell'Associazione. La carica è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa anche a livello regionale o provinciale.

Art. 35

(Raccordo col Consiglio nazionale)

Nell'esercizio delle sue funzioni il Revisore legale dei conti riferisce attraverso relazioni sulla propria attività al Consiglio nazionale e alla Giunta esecutiva e adotta tutti i provvedimenti di raccordo utili ad una funzionale gestione economica dell'Associazione.

**TITOLO VI
ORGANI REGIONALI**

Art. 36

(Comitato tecnico)

Il Comitato tecnico può essere costituito in ambito regionale per l'esame di problemi di natura prevalentemente tecnica e la formulazione di proposte operative.
La sua composizione è deliberata dal Comitato regionale.

Art. 37

(Comitato regionale e Consiglio regionale)

Il Comitato regionale e il Consiglio regionale deliberano a maggioranza dei componenti aventi diritto.
Le convocazioni sono fatte dai rispettivi presidenti con avviso con raccomandata o pec da inviare almeno sette giorni prima della seduta.

Art. 38

(Costi di funzionamento del Comitato regionale e del Consiglio regionale)

I costi di funzionamento del Comitato regionale e del Consiglio regionale sono ripartiti tra le Sedi provinciali.
Una diversa ripartizione può essere deliberata dal Comitato regionale in considerazione di situazioni particolarmente disagiate di alcune Sedi provinciali.

Art. 39

(Organo regionale di controllo)

Qualora dall'esame dei due esercizi precedenti emerga l'obbligo della nomina, il Consiglio regionale procede, nella prima seduta utile, alla elezione dei componenti dell'Organo regionale di controllo.
L'Organo nella prima riunione elegge nel proprio seno il presidente scegliendolo tra i componenti effettivi e con la maggioranza semplice di tutti i componenti effettivi e supplenti. Nell'esercizio delle sue funzioni delibera a maggioranza semplice dei componenti effettivi.
Le richieste dei componenti dell'Organo relative agli atti di ispezione e controllo o per l'accesso a singole informazioni devono essere precedute da una formulazione scritta da far pervenire con congruo anticipo.
Le convocazioni avvengono con avviso da recapitare almeno cinque giorni prima, mediante pec o raccomandata A.R.

Art. 40

(Responsabilità sussidiaria del Revisore legale dei conti regionale)

Qualora nell'esercizio delle sue funzioni il Revisore legale regionale ravvisi irregolarità nella gestione dell'attività amministrativa del Comitato regionale e del Consiglio regionale riferisce immediatamente al Presidente nazionale nel termine perentorio di 15 giorni dall'atto o dalla deliberazione irregolare, ovvero dalla data della sua effettiva conoscenza.
In caso di inosservanza del suddetto obbligo il revisore legale regionale dei conti assume la responsabilità solidale degli atti irregolarmente compiuti.

**TITOLO VII
ORGANI PROVINCIALI**

Art. 41

(Partecipazione al Congresso provinciale)

Il Presidente provinciale ha facoltà di invitare al Congresso provinciale Autorità politiche e della pubblica Amministrazione, le quali partecipano ai lavori congressuali senza diritto di voto.
Possono essere invitati anche il revisore legale provinciale dei conti e i componenti dell'Organo provinciale di controllo i quali partecipano a detti lavori senza diritto di voto.

Art. 42

(Avviso di convocazione)

Al fine di consentire la partecipazione al Congresso del rappresentante della Sede centrale secondo quanto previsto dall'art. 44, ultimo comma, dello statuto, il Presidente provinciale uscente è tenuto ad inviare al Presidente nazionale l'avviso di convocazione almeno dieci giorni prima della data fissata.

Art. 43

(Lavori congressuali)

In apertura dei lavori, il Presidente provinciale uscente propone al Congresso l'elezione, a maggioranza semplice, di quattro scrutatori e del Presidente dell'Assemblea il quale, in assenza del delegato nazionale, viene eletto tra i soci.

Il Presidente dell'Assemblea fissa un termine per la presentazione delle liste per le cariche sociali la cui elezione è di competenza del Congresso provinciale e propone la nomina della Commissione elettorale e della Commissione verifica poteri, ognuna composta da cinque soci.

Nello svolgimento dei lavori congressuali, il Presidente dell'Assemblea esercita tutti i poteri di direzione e di disciplina idonei a raggiungere democraticamente le deliberazioni finali.

Per quanto non espressamente previsto si richiamano gli articoli da 13 a 17 dello statuto.

Art. 44

(Votazioni)

Per le votazioni si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 25.

Art. 45

(Votazione per delega)

L'esercizio del voto può essere delegato, nei limiti previsti dall'art. 44 sesto comma, dello statuto, ad altro socio avente diritto al voto.

La delega dovrà essere autenticata dal Presidente provinciale uscente.

Art. 46

(Quorum deliberativi)

Il Comitato provinciale delibera sempre a maggioranza semplice dei suoi componenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 47

(Responsabilità personale del Presidente provinciale)

Gli atti compiuti dal Presidente provinciale o, in caso di assenza o di legittimo impedimento, dal Vicepresidente provinciale contro o senza la preventiva deliberazione del Comitato provinciale, comunque contrastanti con le norme statutarie o regolamentari o con le disposizioni aventi efficacia generale emanate dagli organi centrali o regionali, ricadono sotto la responsabilità personale di chi li ha emanati.

Il Presidente nazionale esercita l'azione di risarcimento del danno procurato all'Associazione in conseguenza degli atti suddetti.

Art. 48

(Organo provinciale di controllo)

Qualora dall'esame dei due esercizi precedenti emerga l'obbligo della nomina, il Comitato provinciale procede, nella prima seduta utile, alla elezione dei componenti dell'Organo provinciale di controllo.

L'Organo nella prima riunione elegge nel proprio seno il presidente scegliendolo tra i componenti effettivi e con la maggioranza semplice di tutti i componenti effettivi e supplenti. Nell'esercizio delle sue funzioni delibera a maggioranza semplice dei componenti effettivi.

Le richieste dei componenti dell'Organo relative agli atti di ispezione e controllo o per l'accesso a singole informazioni devono essere precedute da una formulazione scritta da far pervenire con congruo anticipo.

Le convocazioni avvengono con avviso da recapitare almeno cinque giorni prima, mediante pec o raccomandata A.R.

Art. 49

(Responsabilità sussidiaria del Revisore dei conti provinciale)

Qualora nell'esercizio delle sue funzioni il revisore provinciale ravvisi irregolarità nella gestione dell'attività amministrativa del Consiglio provinciale riferisce immediatamente al Presidente nazionale nel termine perentorio di 15 giorni dall'atto o dalla deliberazione irregolare, ovvero dalla data della sua effettiva conoscenza.

In caso di inosservanza del suddetto obbligo il revisore provinciale dei conti assume la responsabilità solidale degli atti irregolarmente compiuti.

TITOLO VIII DURATA ORGANI SOCIALI

Art. 50

(Durata delle funzioni degli organi sociali)

I componenti degli organi sociali, centrali e periferici, esercitano le loro funzioni, limitatamente a quelle di ordinaria amministrazione, anche oltre la scadenza del normale periodo settennale, fino all'effettivo insediamento dei nuovi organi sociali.

TITOLO IX ESAME LIBRI SOCIALI DA PARTE DEI SOCI

Art. 51.

(Esame libri sociali da parte dei soci)

I soci effettivi, onorari e sostenitori possono chiedere l'esame dei libri sociali.

La richiesta deve essere presentata alla Giunta esecutiva e deve contenere l'indicazione delle ragioni che la supportano e gli interessi che mirano a tutelare.

La Giunta esecutiva provvede nei 30 giorni successivi.

Il termine è interrotto nei casi in cui la Giunta esecutiva ritenga di dovere acquisire integrazioni in ordine alla richiesta di accesso.